

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 208

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MICHELANGELO RUSSO

per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 7 agosto 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 7 agosto 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)



PROCURA DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE
DI PALERMO

IL PUBBLICO MINISTERO
in persona dei magistrati

Guido LO FORTE, Roberto SCARPINATO, Giovanni ILARDA,
Luigi PATRONAGGIO, Antonio INGROIA, Maurizio de LUCIA

visti gli atti del procedimento penale nr. 6280/92 n.c. - D.D.A.;

visto l'art. 68 della Costituzione;

visti gli artt. 343 e 344 c.p.p.;

visto l'art. 11 del d. l.vo 28.7.1989, nr. 271;

considerato che va richiesta l'autorizzazione a procedere per i fatti
di cui infra

NEI CONFRONTI DI

Russo Michelangelo, nato a Sciacca il 27 gennaio 1931, Senatore
della repubblica

OSSERVA

CAPITOLO I°

I SISTEMI DI ILLECITA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI IN SICILIA

§ 1 - Lo sviluppo delle indagini

Fin dall'anno 1989, quest'Ufficio avviava una serie di indagini volte a far luce sul complesso sistema di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

L'esito delle complesse indagini, inizialmente esperite nell'ambito di vari procedimenti, veniva unitariamente compendiato nell'informativa dei Carabinieri del R.O.S. N. 000001/2P del 16.2.91 avente ad oggetto l'"...attività di polizia giudiziaria esperita in merito ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, strutturalmente inserita nell'organizzazione denominata "Cosa Nostra", tendente ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel territorio della Regione Sicilia".

Sulla base delle acquisizioni probatorie raccolte, in data 9.7.91 e 17.2.92, nell'ambito del proc. pen. n. 2789/90 N.C., venivano emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo ordinanze di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. nei

confronti di SIINO Angelo e di altri soggetti ritenuti appartenenti alla medesima associazione, tra i quali il geom. Giuseppe LI PERA, capo-area per la Sicilia della "RIZZANI DE ECCHER s.p.a." di Udine.

In data 16.5.92 veniva disposto il rinvio a giudizio, in stato di custodia cautelare, di Angelo SIINO, Alfredo FALLETTA, Giuseppe LI PERA, Vito BUSCEMI, Rosario CASCIO e Cataldo FARINELLA, quest'ultimo in stato di latitanza.

Nel contempo, nell'ambito di procedimento collegato (N. 6280/92 N.C.-D.D.A.), venivano sviluppate indagini sulla "SIRAP s.p.a.", società a capitale pubblico con sede in Palermo, che risultava uno dei principali centri di interesse dell'organizzazione criminale.

Tale società, fortemente voluta da ben individuati soggetti politici contigui ad ambienti mafiosi, come il defunto europarlamentare on. Salvo LIMA, risultava essere un'artificiosa costruzione giuridica volta a meglio controllare gli appalti pubblici in Sicilia. La società, infatti, operante secondo lo schema della partecipazione azionaria pubblica, nata per incentivare investimenti ed insediamenti industriali, artigianali e commerciali nel territorio della Regione Siciliana ben presto si è trasformata in un luogo istituzionalizzato di sperpero e spartizione di ingenti risorse finanziarie a tutto vantaggio di uomini politici, amministratori,

professionisti ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale procedimento, inizialmente fondato soprattutto su una fitta rete di indizi scaturenti da numerose intercettazioni telefoniche, si arricchiva di consistenti e concreti elementi probatori allorquando intraprendevano la propria collaborazione con la giustizia, alcuni elementi di spicco di "Cosa Nostra", come Leonardo MESSINA, Giovanni DRAGO e Baldassare DI MAGGIO.

In particolare il MESSINA, "uomo d'onore" della "famiglia" di San Cataldo, riferiva che da alcuni anni "Cosa Nostra" non si limitava più, come in passato, ad uno sfruttamento meramente parassitario del mondo imprenditoriale esplicantesi nella fase esecutiva degli appalti pubblici mediante l'imposizione di sub-appalti e dell'acquisto di forniture da imprese mafiose.

Avvalendosi di referenti fidati e dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali, quali il già menzionato Angelo SIINO, Giuseppe MODESTO ed altri, l'organizzazione mafiosa si era gradualmente inserita, con un ruolo in progressiva espansione, nel più generale e preesistente sistema di illecito controllo degli appalti pubblici, intervenendo fin dal momento del finanziamento degli appalti pubblici e pilotando successivamente l'aggiudicazione degli stessi.

Più specificatamente, il MESSINA rivelava che il vertice di "Cosa Nostra" selezionava gli appalti di interesse

dell'organizzazione mafiosa individuando di volta in volta le imprese che, secondo un sistema di turnazione generale, finalizzato ad evitare l'innescarsi di conflitti, erano designate ad aggiudicarsi i vari appalti pubblici.

Per tali generi di appalto, gli accordi illeciti con gli esponenti politici e con i pubblici amministratori venivano curati direttamente dai referenti di "Cosa Nostra", i quali provvedevano a riscuotere dagli imprenditori l'importo globale delle "tangenti" distribuendo poi le rispettive quote di pertinenza dei politici, dei pubblici amministratori e dell'organizzazione mafiosa.

Baldassare DI MAGGIO, "uomo d'onore" di S. Giuseppe Jato, soggetto già vicinissimo a Salvatore RIINA e che ha svolto un ruolo preponderante nella cattura del capo-mafia, dal canto suo, confermava la posizione strategica assegnata da "Cosa Nostra" al RIINO nel settore degli appalti pubblici e svelava l'esistenza di una serie di imprenditori legati a "Cosa Nostra" ed in particolare al gruppo dei "corleonesi".

Di notevole rilievo, specialmente sul versante della corruzione politico-amministrativa si rivelavano, poi, le dichiarazioni del già menzionato Giuseppe LI PERA che, nel medesimo periodo iniziava a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, descrivendo il sistema illecito di gestione lottizzatoria degli appalti, imperniato sul pagamento di tangenti ed all'interno del quale venivano applicate ben precise regole, con svolgimento di ben

precise funzioni, da parte di politici, pubblici funzionari, imprenditori, progettisti, direttori di lavori etc.

Il quadro probatorio si arricchiva, infine, ulteriormente della iniziale collaborazione di alcuni imprenditori (fra i quali va segnalato Giuseppe COSTANZO) i quali, seppure cautamente e con posizioni diversificate, riferivano fatti e circostanze concernenti l'illecito sistema di gestione delle gare d'appalto pubbliche ed il ruolo svolto all'interno di tale sistema da imprenditori ed esponenti di partiti politici.

Sulla base di tali elementi si perveniva alla individuazione di gravi indizi in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata e di illecita concorrenza continuata nei confronti di undici indagati (RIINA Salvatore, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, BRUSCA Emanuele, MODESTO Giuseppe, LA BARBERA Michelangelo, LIPARI Giuseppe, BUSCEMI Antonino, MARTELLO Francesco, ZITO Giuseppe, LODIGIANI Vincenzo), in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata finalizzata alla monopolizzazione di appalti pubblici nei confronti di dodici indagati (MARTELLO Francesco, ZITO Giuseppe, LODIGIANI Vincenzo, CIARAVINO Antonino, MOSCOLONI Maurizio, BARBARO Gaspare, SALAMONE Filippo, de ECCHER Claudio, DEFFENDI Gianfranco, CANI Vincenzo, FAVRO Domenico e LOMBARDO Salvatore) ed in ordine al reato di corruzione continuata nei confronti di sette indagati (de

ECCHER Claudio, DEFFENDI Gianfranco, ORLANDO Stefano, GIGLIA Medardo, FLORE Bruno, FONTE Raffaele e DE RISO di CARPINONE Nicola).

Quest'Ufficio, pertanto, in data 17.5.93 presentava richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare, integralmente accolta dal G.I.P. che provvedeva in conformità con ordinanza del 25.5.93.

Procedutosi agli interrogatori degli indagati in stato di custodia cautelare, gli imprenditori LODIGIANI Vincenzo, SALAMONE Filippo e Claudio de ECCHER, fornivano all'Autorità Giudiziaria un'importante e costruttiva collaborazione.

Il LODIGIANI, pur negando di avere stipulato accordi illeciti con imprenditori mafiosi, ammetteva tuttavia di avere subito nell'esercizio della sua attività in Sicilia il costante ricatto di "Cosa Nostra" sotto forma di imposizione di tangenti, di forniture e di sub-appalti. L'imprenditore lombardo ammetteva inoltre di avere dovuto pagare per lavorare nel settore degli appalti pubblici, tangenti sia alle segreterie amministrative nazionali dei due maggiori partiti di governo che ad uomini politici locali. Ammetteva, infine, l'esistenza di taluni imprenditori, come il coindagato SALAMONE Filippo, che avevano il ruolo, in sede regionale, di mediare fra imprenditori e politici per una sistematica illecita spartizione degli appalti di opere pubbliche.

Anche il de ECCHER ammetteva di avere pagato tangenti ai vertici amministrativi dei maggiori partiti di governo e a funzionari pubblici sia a livello nazionale che locale. Lo stesso ammetteva inoltre che per effettuare lavori in Sicilia aveva dovuto curare di mantenere "buoni rapporti" con l'imprenditoria locale e con soggetti ritenuti vicini a "Cosa Nostra". Infine, indicava nello imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE il soggetto capace di raccordare fra loro gli imprenditori e di curare i "giusti contatti" fra gli imprenditori e i politici regionali.

Ed è stata proprio la collaborazione del SALAMONE, la ultima intervenuta in ordine di tempo, che ha permesso di "aprire" ulteriori filoni investigativi di sicuro interesse nel campo della corruzione politico-amministrativa.

Questi, imprenditore di medio livello in campo nazionale, ben inserito negli organismi rappresentativi di categoria, avendo stabilito rapporti privilegiati con politici del calibro dell'on. Calogero MANNINO, più volte Ministro della Repubblica e segretario regionale della D.C. in Sicilia, e dell'on. Rosario NICOLOSI, già Presidente della Regione e attualmente deputato nazionale della D.C., si è proposto come uno dei soggetti regolatori della concorrenza fra gli imprenditori e come interlocutore-mediatore fra gli imprenditori ed i politici in tema di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Egli, per sua stessa ammissione, ha raccolto tangenti da imprenditori collegati e ha provveduto a riversarle a politici nazionali e regionali al fine di far convogliare finanziamenti, di superare lungaggini amministrative, di favorire una impresa piuttosto che un'altra.

Un notevole apporto probatorio scaturiva poi dalle indagini che quest'Ufficio sviluppava, fin dal giugno scorso, insieme alla Procura della Repubblica di Milano, ai sensi dell'art. 371 e segg. c.p.p., scambiando atti ed informazioni ed effettuando interrogatori congiunti di persone informate sui fatti e di soggetti indagati per reati collegati. Da tale attività di indagine congiunta e coordinata è emerso un generalizzato sistema di corruzione nel settore degli appalti pubblici, facente capo alle segreterie amministrative dei due maggiori partiti di governo e riguardante anche lavori per opere pubbliche localizzate in Sicilia.

Gli imprenditori LODIGIANI Vincenzo, de ECCHER Claudio MALTAURO Enrico, MADDALONI Mario, SEBASTI Lionello, CANEPA Vincenzo, ammettevano, infatti, di avere pagato ai segretari amministrativi della D.C. e del P.S.I., Severino CITARISTI e Vincenzo BALZAMO, tangenti in relazione ad appalti aggiudicati dalle loro imprese, sia per essere stati favoriti nella fase della aggiudicazione, sia per essere stati agevolati in quelle della realizzazione e del finanziamento dell'opera. Gli stessi imprenditori ammettevano, però, che tali contribuzioni spesso non li

esentavano dal pagare ulteriori contributi ad uomini politici e pubblici amministratori in sede locale. L'imprenditore SALAMONE Filippo, peraltro, riferiva di ben precisi accordi intercorsi fra le segreterie amministrative nazionali della D.C. e del P.S.I. e le segreterie regionali siciliane degli stessi partiti, finalizzati a regolare e spartire le tangenti raccolte fra gli imprenditori che avevano operato in Sicilia (si veda l'interrogatorio del SALAMONE Filippo in data 7.6.93, foglio 3).

Soggetti fondamentali nell'esplicare tale funzione di raccordo fra le segreterie nazionali e regionali della D.C. e del P.S.I. erano, secondo le dichiarazioni del SALAMONE, gli onorevoli Calogero MANNINO e Rosario NICOLOSI per la D.C. e gli onorevoli Antonino BUTTITTA e Nicola CAPRIA per il P.S.I.

§ 2 - I tre sistemi di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia

Ciò premesso, le indagini, fin qui esperite, hanno consentito di accertare che il complesso sistema della gestione illecita degli appalti pubblici in Sicilia si articola in tre tipologie guida:

1. appalti interamente gestiti da "Cosa Nostra";
2. appalti gestiti da imprenditori mediante accordi illeciti con i politici e i pubblici amministratori;
3. appalti gestiti da imprenditori con richiesta di intervento di "Cosa Nostra" in funzione di "forza" capace di superare eventuali ostacoli e di imporre il rispetto degli accordi illeciti precedentemente raggiunti.

Nella prima tipologia è "Cosa Nostra" che impone le regole e cura direttamente i contatti con i politici e con i pubblici amministratori; gli imprenditori si limitano a seguire le direttive impartite dagli emissari dell'organizzazione mafiosa versando a costoro gli importi globali delle tangenti, comprendenti le quote di pertinenza dei politici e di "Cosa Nostra". Nella seconda tipologia gli accordi illeciti vengono presi direttamente fra imprenditori e fra imprenditori e politici e/o pubblici amministratori. Il ruolo di "Cosa Nostra" in tale tipologia di appalti è limitato alla fase dell'esecuzione dei lavori, sotto forma di imposizione del c.d.

"pizzo" e della concessione di sub-appalti ad esponenti delle famiglie mafiose del luogo per l'esecuzione dei lavori.

La terza tipologia è una variante della seconda e si riscontra nel caso in cui l'imprenditore che ha gestito i contatti con i politici per l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, si trovi in difficoltà in quanto non riesce a coordinare e controllare il comportamento di altre imprese concorrenti che rifiutano di concedergli il c.d. "pass". In questa ipotesi viene richiesto l'intervento dei referenti territoriali di "Cosa Nostra" i quali rimuovono l'ostacolo utilizzando le ben tristemente note metodologie dell'organizzazione.

Non si esclude, infine, che possano esistere commistioni o sub-specie delle tre tipologie indicate e non a caso la complessa vicenda della società a capitale pubblico "SIRAP s.p.a." rappresenta uno snodo emblematico di perversi intrecci politico-affaristico-mafiosi.

CAPITOLO II°

LE FONTI DI PROVA

§ 1 - Considerazioni preliminari

Le fonti di prova sulle quali si fonda la presente richiesta sono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni rese da alcuni imprenditori, siciliani e non, che hanno rivelato il funzionamento del sistema di illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia.

Sono tali imprenditori che hanno infatti disvelato quanto il mondo politico siciliano - sul modello di quello nazionale - condizionasse il flusso dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche e li orientasse secondando gli interessi degli imprenditori collegati sulla base di illeciti accordi imperniati sullo scambio "favori - tangenti".

In tale quadro, di grande rilievo per la situazione siciliana sono state, soprattutto, le rivelazioni di due tra i titolari delle più

importanti imprese isolate: l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE e il catanese Giuseppe COSTANZO.

Ulteriori preziose notizie, che hanno confermato e completato il quadro generale, inoltre sono state fornite da alcuni imprenditori di rilievo nazionale che hanno operato anche in Sicilia: Vincenzo LODIGIANI, Claudio de ECCHER, Vincenzo MALTAURO, Franco CANEPA.

§ 2 - Le dichiarazioni dell'imprenditore

Filippo SALAMONE

Come si è detto nel Capitolo I°, nel maggio 1993 l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE veniva colpito da provvedimento cautelare per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione dei pubblici appalti in Sicilia.

Il SALAMONE, invero, era stato indicato da più fonti convergenti come imprenditore di particolare spicco nell'ambito del sistema di gestione in Sicilia dei pubblici appalti, soprattutto in forza dei suoi intensi rapporti con il mondo politico siciliano ed in particolare con l'on. NICOLOSI, specialmente nel periodo in cui quest'ultimo era Presidente della Regione Siciliana.

Lo stesso, prima ancora di essere arrestato, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo Ufficio, ammetteva - seppur con una certa cautela - i suoi "buoni rapporti" con l'on. NICOLOSI, concretizzatisi anche in contribuzioni in denaro per sostenerlo elettoralmente .

In data 21 aprile 1993, fra l'altro dichiarava:

.....Nella mia qualità di imprenditore mi è capitato già dalla metà degli anni '80 di effettuare contribuzioni a favore di partiti o di uomini

politici che secondo il mio punto di vista si potevano adoperare per una corretta politica di spesa e per creare condizioni politico-amministrative favorevoli agli investimenti imprenditoriali in Sicilia.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che le contribuzioni da me effettuate non sono mai state legate alle singole opere da me ricevute in appalto e sono sempre state finalizzate a ottenere i necessari finanziamenti per completare opere già appaltate e solo in parte finanziate.....

Si trattava ancora - però - di una ricostruzione assai riduttiva dei rapporti tra mondo imprenditoriale e mondo politico nel settore dei pubblici appalti, che poco rispondeva alle risultanze già acquisite nell'ambito di questa indagine (v. soprattutto le dichiarazioni del COSTANZO) e di altre condotte da altri uffici di Procura.

Dichiarava infatti il SALAMONE :

.....Prima che scoppiassero le recenti indagini della magistratura sul fenomeno del finanziamento illecito ai partiti, era abbastanza diffuso tra gli imprenditori finanziare quei partiti di governo che davano garanzie di stabilità e capacità di gestione.

Personalmente io ho effettuato contribuzioni ai partiti e a singoli uomini politici perché intimamente convinto della serietà, della pulizia e della capacità di mantenere impegni politici presi degli uomini politici che di volta in volta ho finanziato.....

Nel medesimo interrogatorio, ribadiva che non vi era nessun rapporto diretto fra le singole attività imprenditoriali da lui svolte e la sua "volontaria contribuzione" in favore dei politici a lui vicini,

ammettendo solo di avere tutt'al più prospettato loro «problemi generali attinenti alla spesa pubblica in Sicilia nel settore dell'edilizia».

D'altra parte, il SALAMONE - già in queste sue prime dichiarazioni - riferiva di numerose contribuzioni in denaro da lui versate negli anni a vari esponenti politici siciliani di spicco, soprattutto della D.C. e del P.S.I., specificando importo delle somme, epoche e luoghi delle dazioni.

A seguito dell'emissione del provvedimento cautelare, il 26 maggio 1993 egli si costituiva e faceva una prima fondamentale ammissione - poi sviluppata nei successivi interrogatori - dichiarando:

*...Nel ribadire quanto già dichiarato in ordine alle contribuzioni da me effettuate a favore di diversi partiti e uomini politici, voglio precisare che sebbene dette contribuzioni non fossero strettamente legate **temporalmente** ai singoli lavori a me aggiudicati, senza queste contribuzioni io non avrei potuto di fatto operare in Sicilia.....*

Era soprattutto nell'interrogatorio del 7 giugno 1993 però che il SALAMONE ricostruiva in modo più esauriente i suoi rapporti con il mondo politico e le "causali" delle tangenti da lui pagate.

Egli, infatti, affermava:

.....Intendo a questo punto chiarire in modo più preciso attraverso quali meccanismi e per quali finalità si siano realizzati i miei rapporti con gli uomini politici di cui ho riferito già nei precedenti interrogatori.

Poiché forse non è stato molto chiaro quanto da me già dichiarato in ordine ai "ritorni" che io ricavo dalle tangenti da me versate, preciso quanto segue.

Tali "ritorni" si possono enucleare in tre punti:

1) possibilità di avere informazioni circa le linee di programmazione di spesa regionale;

2) sollecitudine negli stanziamenti dei finanziamenti per opere ancora da realizzare, cui ero interessato;

3) agevolazioni nell'ottenere lo stanziamento di finanziamenti per completamenti di opere a me già appaltate.....

Il SALAMONE inoltre precisava :

....Le mie contribuzioni erano comunque parametrare alle quote di lavori pubblici da me acquisiti, nella percentuale aggirantesi tra l'1,50 e il 2 % dell'importo dei lavori stessi...

E, nell'interrogatorio dell'8 giugno 1993, confermava quanto già accennato circa le modalità con le quali aveva costituito una disponibilità di "fondi neri" dai quali aveva attinto il denaro per pagare le "tangenti" ai politici. Si trattava dei proventi non fatturati di lavori per migliorie realizzate in alloggi di edilizia convenzionata che la sua impresa aveva costruito ad Agrigento. Tali fondi venivano poi versati su numerosi libretti al portatore dai quali egli prelevava - alla bisogna - le somme necessarie.

Ulteriori preziose indicazioni egli poi forniva nei successivi interrogatori (13, 20, 22, 23 e 27 luglio 1993), nel corso dei quali egli faceva una più specifica disamina di tutti gli appalti aggiudicati

alla sua impresa, e quindi delle "tangenti" pagate e dei relativi interventi degli uomini politici che egli aveva sollecitato in riferimento a ciascun lavoro.

Il SALAMONE, inoltre, nel frattempo ammesso agli arresti domiciliari, nel riesaminare la documentazione dell'impresa relativa ai predetti lavori, riusciva a ricostruire in modo più completo la rete dei suoi rapporti con imprenditori e politici.

Riferiva, così, di altre "tangenti" pagate da lui e da altri imprenditori per suo tramite.

Proprio da questa più dettagliata disamina emergeva l'oggetto degli illeciti accordi da lui stipulati con i suoi "referenti" politici e l'immediata correlazione tra la "contribuzione" versata ed i pubblici finanziamenti (iniziali o integrativi) per i quali i politici si erano interessati in suo favore.

Specialmente nell'interrogatorio del 13 luglio 1993 il SALAMONE chiariva che la scelta dei politici destinatari delle "tangenti" era fondata proprio sulla loro capacità di orientare - direttamente o indirettamente - i flussi del denaro pubblico e sulle garanzie che gli stessi potevano offrire perché procedessero "regolarmente" i lavori aggiudicati alla sua impresa.

Egli, infatti, affermava:

.....Nella scelta degli uomini politici destinatari delle mie contribuzioni, come ho già detto, tenevo conto della carica rivestita specialmente all'interno delle Commissioni Parlamentari Regionali di

cui ho riferito o, comunque, della loro capacità di influenza su dette Commissioni. Debbo comunque aggiungere che tenevo conto anche della possibile influenza dei medesimi sugli enti committenti. Intendo dire, non che contassi su agevolazioni in sede di aggiudicazione degli appalti, in quanto ciò - come ho precisato - era praticamente impossibile. Intendo dire, invece, che la contribuzione al politico mi garantiva che non avrei incontrato difficoltà nell'iter dei lavori, specialmente nella fase di esecuzione degli stessi, dove per esecuzione intendo pagamenti per gli stati di avanzamento, approvazione di eventuali perizie di variante.....

E nell'interrogatorio del 23 luglio 1993 poi spiegava anche che, sebbene i politici non l'avessero mai direttamente favorito nell'aggiudicazione della gara, gli interessamenti dei soggetti da lui "caldeggianti" per il finanziamento di una certa opera pubblica si risolvevano (seppur indirettamente) in un'agevolazione rispetto agli altri imprenditori potenzialmente concorrenti.

Egli infatti, nel chiarire la prassi dei c.d. "giri di orizzonte" (l'uso - cioè - di sondare, prima della gara d'appalto, l'interesse per la medesima opera di altre imprese), dichiarava:

....Come accade di prassi, lo stesso fatto che imprese del nostro livello stessero effettuando il "giro di orizzonte" faceva venir meno l'interesse per l'appalto delle altre....., che potevano ben rivolgersi verso diversi obiettivi stante l'abbondanza di lavori pubblici in quel periodo.

L'interesse all'opera da parte delle altre imprese veniva meno anche perchè il nostro "giro di orizzonte" implicava che noi avessimo già attivato i nostri canali politici per sollecitare il finanziamento

originario dell'opera e che vi fosse l'accordo, seppur implicito, di "ringraziare" i politici per il loro interessamento con la dazione di tangenti .

§2a- L'attendibilità delle dichiarazioni dell'imprenditore

Filippo SALAMONE

Le indagini finora svolte hanno fornito un quadro di generale e piena attendibilità delle dichiarazioni rese da Filippo SALAMONE.

A parte - infatti - l'intrinseca valenza probatoria che deriva dal contenuto confessorio delle medesime (essendosi il SALAMONE autoaccusato, tra l'altro, di numerosi reati di corruzione), va evidenziato che dall'attività di indagine finora espletata sono emersi numerosi elementi di conferma dei fatti dallo stesso riferiti.

In proposito si segnalano le dichiarazioni di alcuni imprenditori di livello nazionale (in particolare, di Vincenzo LODIGIANI, di Gianfranco CANEPA e di Enrico MALTAURO) che hanno riferito in modo sostanzialmente analogo al SALAMONE su alcuni episodi relativi a "tangenti" pagate e sui relativi accordi.

Positivi anche i riscontri derivanti dalle dichiarazioni rese dagli autisti e dalle segretarie del SALAMONE circa le assidue frequentazioni di quest'ultimo con gli uomini politici che egli ha indicato come destinatari delle "contribuzioni" in denaro. E l'ex direttore della Banca di Girgenti ha anche confermato le

circostanze riferite dal SALAMONE circa i libretti al portatore su cui affluivano i "fondi neri" realizzati.

§ 3 - Le dichiarazioni rese dall'imprenditore

Giuseppe COSTANZO

Importanti si sono rivelate anche le rivelazioni dell'imprenditore catanese Giuseppe COSTANZO il quale, dopo la morte del padre (il noto Cavaliere del Lavoro Carmelo COSTANZO), ha assunto la direzione dell'omonimo gruppo imprenditoriale, che è attualmente uno dei più importanti a livello regionale e che, nel passato, è stato tra i primi a livello nazionale.

Il COSTANZO, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo Ufficio, ha infatti fornito preziose indicazioni "dall'interno" circa le regole ed i protagonisti del sistema di illecita manipolazione degli appalti di opere pubbliche (v. ordinanza di custodia cautelare n. 6280/92 R.G. - nr. 1682/93 R.G. G.I.P. del 25.5.1993).

Tali dichiarazioni, contenenti anche alcune esemplificazioni relative a vicende da lui personalmente vissute, hanno fornito un quadro del sistema dei pubblici appalti in Sicilia anch'esso fondato sugli accordi illeciti tra imprenditori e politici.

Il COSTANZO già in data 29.3.1993 tratteggiava - seppur per linee generali - quello che egli stesso definiva il "sistema illecito di spartizione lottizzatoria degli appalti" operante in Sicilia, secondo

caratteristiche analoghe a quelle già prospettate da Filippo SALAMONE.

Egli in particolare riconosceva un ruolo centrale ai politici in grado di favorire, dietro il versamento di somme di denaro, l'aggiudicazione di un determinato appalto all'impresa previamente prescelta.

Più preciso era poi il COSTANZO quando si ripresentava il 5.4.1993.

Dopo aver affermato che *"per acquisire lavori pubblici bisogna pagare, e che o si sottostà al ricatto o non si lavora"*, riferiva numerosi episodi di illecita manipolazione degli appalti da parte di uomini politici in cambio del pagamento di "tangenti", con particolare riguardo - per i politici siciliani - all'on.NICOLOSI.

Poiché tali notizie costituiscono oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del NICOLOSI del 3 giugno 1993, già inoltrata alla Camera dei Deputati, e alla presente allegata, si rinvia a quanto ivi evidenziato.

CAPITOLO III°

I DELITTI DI CORRUZIONE NEL SISTEMA NORMATIVO PENALE

§ 1 - I fatti di corruzione

Le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento e risultanti dall'esposizione generale contenuta nelle pagine precedenti consentono senz'altro di potere affermare l'esistenza di un vero e proprio sistema di gestione dei pubblici appalti fondato sulla corruzione e articolato su base trilaterale.

Da un lato gli imprenditori, dall'altro un esponente politico che, dietro versamento di rilevanti somme di denaro da parte dei primi, piega al servizio di privati interessi l'esercizio dei poteri pubblici di cui è investito o assicura il raccordo con i pubblici ufficiali che a vario titolo intervengono nei procedimenti di finanziamento delle opere pubbliche, nel momento dell'aggiudicazione dei contratti di appalto o in quello successivo dell'aggiudicazione; dall'altro lato ancora i pubblici funzionari che, a

fronte dei vantaggi di carriera o di altra natura che l'esponente politico di riferimento è in grado di procurare, danno attuazione agli impegni dallo stesso assunti nei confronti degli imprenditori violando le norme che disciplinano lo svolgimento delle pubbliche funzioni e, in particolare, il dovere di imparzialità al quale, per precetto di rango costituzionale, deve essere informata tutta quanta l'azione amministrativa.

Tale intesa trilaterale, pur con i limiti conoscitivi propri dell'attuale fase del procedimento, consente senz'altro di reputare sussistenti gli estremi del delitto di corruzione aggravata previsto dagli artt. 110, 319, 319 bis e 321 del codice penale.

Rilevanti sotto tale profilo appaiono le considerazioni di carattere tecnico-giuridico qui di seguito evidenziate.

§ 2 - Il fondamento giuridico delle norme incriminatrici dei fatti di corruzione.

Al fine del complessivo inquadramento dei fatti non sembra innanzitutto superfluo dedicare un breve cenno alla ratio che risulta sottesa alle norme incriminatrici delle condotte di corruzione e agli interessi ai quali, in questa prospettiva, il legislatore penale ha ritenuto di dover assicurare tutela.

Sembra certo, in primo luogo, come si desume dalla collocazione codicistica della relativa disciplina, che i delitti di corruzione non siano, neppure indirettamente, riconducibili alla categoria dei reati contro il patrimonio.

Secondo l'opinione della dottrina e della giurisprudenza dominanti l'interesse che forma oggetto di protezione coincide, infatti, con l'esigenza di tutela del buon funzionamento della pubblica amministrazione (Cass. 27.11.1984, in Riv. Pen. 86, 126; Cass. 29.4.1977, ibidem, 953), con la necessità di non menomarne il prestigio (Cass. 16.1.1986, in Riv. Pen. 87, 303) e di garantire la correttezza e l'imparzialità dei pubblici funzionari (Cass. 14.6.1984, in Cass. Pen. 86, 251; Cass. 25.1.1982, ibidem 83, 1966) in conformità ai corrispondenti principi fissati dall'art. 97 della legge fondamentale (cfr. Corte Cost. dec. nr. 51 del 1980).

Il che, fra l'altro, significa che l'art. 319 C.P., nel punire anche la condotta del *pubblico ufficiale che per commettere o ritardare..... un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve..... (un')altra utilità* (diversa dal denaro) o ne accetta la promessa non richiede che quella utilità debba essere necessariamente suscettibile di valutazione economica.

Si è piuttosto costantemente affermato che, al di fuori dell'ipotesi in cui l'accordo illecito abbia ad oggetto del denaro, il reato possa essere commesso anche attraverso la prestazione o la promessa di qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale un vantaggio economico o soddisfi un interesse giuridicamente valutabile, rientrando nel concetto di *utilità* anche i comportamenti altrui dai quali il pubblico ufficiale o un terzo tragga comunque vantaggio (cfr. Cass. 21.10.1987 in Riv. Pen. 88, 1986; Cass. 15.1.1988, ibidem 89, 104).

In maniera ancora piú puntuale si è poi precisato che tale vantaggio può essere materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale (Cass. 23.9.1987, in Riv. Pen. 89, 89) e può, in particolare, essere collegato all'interesse di un partito politico o all'aspirazione di successo politico personale del corrotto o di un terzo (Cass. 26.1.1982, in Giust. pen. 82, III, 551).

§ 3 - I soggetti partecipanti ai fatti di corruzione

Tanto premesso appare, quindi, opportuno passare all'esame di alcuni profili soggettivi.

Si è già avuto modo di evidenziare come i singoli episodi di corruzione fossero fondati su un'intesa trilaterale fra imprenditori, uomini politici e pubblici ufficiali che a vario titolo intervenivano (o avrebbero dovuto intervenire) nei procedimenti amministrativi nei quali avevano interesse i titolari delle varie imprese.

A questo tipo di collegamento non sono rimasti estranei, innanzitutto, gli imprenditori, per loro stessa ammissione e per la logica e lo scopo dei "finanziamenti" dei quali si dirà in seguito; non sono rimasti estranei i politici che hanno ricevuto sistematicamente ingenti somme di denaro perchè, alla stregua delle considerazioni più ampiamente appresso esposte, nessuno mai potrebbe credere che i titolari di grandi imprese aventi scopo di lucro abbiano improvvisamente deciso di trasformarle (di fatto) in enti di beneficenza o in strutture di supporto di partiti ed uomini politici diversi e talora addirittura appartenenti a schieramenti ufficialmente contrapposti; ma a quella triplice intesa non poteva rimanere estranea, ovviamente, neppure una folta schiera di pubblici ufficiali la cui opera era indispensabile sia per gli imprenditori che

desideravano distorcere a loro favore l'esercizio delle pubbliche funzioni, sia per gli uomini politici che proprio in forza dei vantaggi che potevano assicurare ai pubblici funzionari e della conseguente influenza che potevano esercitare sugli stessi erano stati pagati dai titolari delle varie imprese.

L'incontestabilità logica di tali argomentazioni, ancorate a precise ed univoche risultanze procedimentali, deve, tuttavia, essere ulteriormente evidenziata e verificata, sul piano giuridico, con riferimento alla posizione di ciascuno dei soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate.

§ 3a - I pubblici ufficiali

Cominciando dai funzionari va subito rilevata la particolare importanza delle costanti affermazioni giurisprudenziali (condivise dalla dominante dottrina) già prese in esame a proposito del fondamento giuridico delle norme incriminatrici dei fatti di corruzione (paragrafo 2).

Ed infatti, se da un lato appare incontestabile la loro compartecipazione ai fatti di corruzione in quanto soggetti investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni (delle quali, o di alcune delle quali, non sempre l'uomo politico era personalmente titolare) necessarie per il raggiungimento degli scopi perseguiti dagli

imprenditori, dall'altro, allo stato delle indagini, non si è ancora pervenuti nè alla individuazione specifica del "prezzo" della relativa partecipazione ai fatti di reato, nè alla loro precisa identificazione.

A tal proposito va tuttavia ribadito ed evidenziato che:

- a) sulla base delle considerazioni esposte in precedenza (paragrafo 2), l'attuale incertezza intorno al fatto che i pubblici ufficiali abbiano partecipato alla spartizione delle somme di denaro direttamente pagate ad esponenti di partiti politici o abbiano, piuttosto, ricevuto vantaggi di diverso tipo (consistenti in avanzamenti di carriera, incarichi di nomina politica o altro) è irrilevante;
- b) la sicura compartecipazione all'intesa di una pluralità di pubblici funzionari non può essere giuridicamente vanificata dalla circostanza che la loro identificazione non sia ancora avvenuta; e ciò vuoi perchè le indagini sono ancora in corso (e l'autorizzazione a procedere oggi richiesta occorre proprio per l'ulteriore prosieguo), vuoi perchè, come affermato da risalenti ma mai contraddette massime giurisprudenziali, nessuna rilevanza giuridica può avere, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il funzionario corrotto sia o meno conosciuto e nominativamente identificato o individuato per grado e mansioni, importando solamente la

circostanza che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di lui nei fatti di corruzione (Cass. 13.5.1952 in Giust. Pen., II, 142; 5.2.1953 in Giur. Compl. Corte Cass. 1953, 803).

§ 3b - Gli imprenditori

Quanto poi alla categoria degli imprenditori, va osservato che il dubbio se essi debbano considerarsi vittime (e quindi soggetti passivi di delitti di concussione) o complici del sistema (e pertanto compartecipi dei delitti di corruzione) sotto il profilo giuridico (almeno in linea generale) non ha ragione di essere.

Risulta infatti ormai pacifico che la distinzione fra i delitti di concussione e quelli di corruzione riposa sul principio secondo il quale in queste ultime ipotesi i soggetti agiscono in condizioni di parità, così da dar vita ad un vero e proprio contratto illecito, mentre nei casi di concussione il privato è dominato dal c.d. "*metus publicae potestatis*" (Cass. 14.12.1988, in Riv. pen., 90, 170; Cass. 28.4.1988, ibidem; Cass. 28.2.1988, ibidem, 89, 303; Cass. 31.1.1986, ibidem 87, 486; Cass. 10.6.1989, ibidem, 90, 485; Cass. 6.12.1988, ibidem, 89, 1221; Cass. 2.12.1987, ibidem, 88, 1200; Cass. 20.6.1987, ibidem).

Principio questo che è stato ulteriormente precisato e sviluppato affermandosi che, nella concussione la condotta del

pubblico ufficiale attraverso l'abuso crea o insinua nella vittima uno stato di timore e soggezione, costringendola o inducendola ad esaudire l'illecita pretesa onde evitare pregiudizio e danno; nella corruzione il privato agisce con piena coscienza e volontà al fine di conseguire un indebito lucro in condizioni di parità con il pubblico ufficiale (Cass. SS. UU. 27.11.1982, in Giust. pen. 83, II, 713; Cass. 27.2.1988, in Riv. Pen. 90, 386; Cass. 27.4.1987, ibidem, 89, 188; Cass. 6.12.1988, ibidem, 89, 1221; Cass. 28.10.1987, ibidem, 88, 1200; Cass. 17.3.1987, in Cass. pen., 88, 1173; Cass. 5.3.1987, ibidem, 1172; Cass. 2.4.1986, in Riv. Pen. 87, 264).

Sulla scorta delle risultanze procedimentali, tenendo conto della forza economica delle imprese partecipanti all'accordo, della diffusa estensione del fenomeno, delle modalità attraverso le quali si realizzavano i collegamenti e degli imponenti vantaggi che ne derivavano agli imprenditori, dubbi circa la qualificazione giuridica dei fatti in relazione alle distinte fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 317 e 319 c.p., non sembra, pertanto, che possano sussistere.

§ 3c - Gli esponenti politici.

Altrettanto sicura appare la riconducibilità allo schema tipico dei delitti di corruzione delle condotte degli esponenti di partito e degli uomini politici che nel corso degli anni sono riusciti a

convogliare nelle casse di vari partiti o nelle loro mani notevolissime risorse economiche; risorse che, sottratte in un primo momento alle singole imprese, venivano poi pagate dall'intera collettività attraverso la spropositata ed incontrollata lievitazione dei costi delle opere pubbliche.

La circostanza che il politico al quale veniva effettuato il pagamento non sempre rivestisse la qualità di pubblico ufficiale necessaria per la sussistenza del delitto di corruzione è peraltro priva di rilievo.

Secondo lo schema trilaterale al quale piú volte si è accennato, l'intervento dei pubblici funzionari collegati ai diretti percettori delle "tangenti" era inevitabile.

Conséguentemente risulta certa la sussistenza in capo a taluni dei compartecipi della qualificazione soggettiva necessaria per l'integrazione degli estremi propri del delitto previsto dall'art. 319 c.p.

A tal riguardo nel contesto della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata il 16.12.1992 (procedimento nr. 8655/92 R.G.) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senatore Severino CITARISTI si legge:

E' difficile comprendere se e quale differenza vi sia fra il pagare un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il pagare il partito (o il singolo uomo politico) che può influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui

deve a quel partito (o a quell'uomo politico) la propria nomina e dalle decisioni di quel partito (o uomo politico) vede dipendere la propria carriera....

Si tratta, come è agevole comprendere, di osservazioni basate sull'esperienza quotidiana e sulla logica che non possono non essere condivise.

Si deve soltanto aggiungere, in questa sede, che la atipicità della posizione degli esponenti politici rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 319 c.p. (che richiede in capo al corrotto la qualifica di pubblico ufficiale) è priva di rilievo non solo sul piano della logica formale, ma anche sotto il profilo strettamente giuridico.

Va infatti al riguardo considerato che la disciplina sul concorso di persone nel reato contenuta negli artt. 110 e segg. del codice penale assolve anche la funzione di rendere punibili condotte caratterizzate da atipicità rispetto alle singole fattispecie incriminatrici. Si tratta, in altri termini, di una normativa di carattere generale integratrice delle varie disposizioni contenute nella parte speciale, una normativa che contribuisce alla tutela dei medesimi beni, colpendo quelle attività lesive che altrimenti sfuggirebbero, per difetto di tipicità, alla previsione della norma primaria. Si è così osservato che il legislatore ha adottato, per la regolamentazione del concorso di persone, un modello unitario di disciplina fondato sull'equiparazione sanzionatoria delle condotte di partecipazione,

così attribuendo pari rilevanza a tutte le attività causalmente apprezzabili nei confronti dell'evento lesivo.

A tale impostazione dogmatica di fondo ha fatto eco la giurisprudenza riconoscendo che vanno posti sullo stesso piano l'autore materiale dei fatti e l'ausiliatore, il concorrente morale che partecipa alla decisione e alla preparazione del reato senza prender parte alla fase esecutiva, i coautori o chiunque si attiva per la riuscita dell'impresa criminosa (Cass. 21.1.1981, in Riv. pen. 82, 87).

In definitiva, quindi, il legislatore penale, respingendo un modello normativo fondato sull'espressa definizione delle singole condotte concorsuali, ha optato per una loro tipizzazione unitaria basata sul criterio dell'efficienza causale.

Sulla base di tali premesse, tenendo conto dell'intima connessione eziologica sussistente fra la condotta degli esponenti politici percettori delle somme e quella dei pubblici ufficiali i quali, a fronte di altri vantaggi loro accordati o promessi, si attivano per favorire direttamente le imprese, il coinvolgimento in sede penale anche degli uomini politici non direttamente investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni appare incontestabile.

E' appena il caso di rilevare che la diversità del "prezzo" della corruzione (danaro per i politici, altre utilità per i pubblici funzionari), attiene ai motivi e ai rapporti interni tra gli autori delle condotte concorsuali e rimane irrilevante sul piano penale.

Così, volendo esemplificare, nessuno mai ha contestato che debba rispondere di furto tanto chi materialmente si sia impossessato delle cose altrui, quanto chi lo abbia in qualsiasi modo aiutato a raggiungere tale risultato, apparendo insignificante, per la comune coscienza e per il diritto, la circostanza che l'ausiliatore abbia ricevuto come compenso per la sua opera una parte delle cose sottratte o cose di diversa natura.

§ 4 - L'elemento oggettivo.

Rinviando per il concreto atteggiarsi delle condotte delle persone coinvolte nei fatti oggetto d'esame alla sintesi espositiva contenuta nei Capitoli I° e II° della presente richiesta e, più diffusamente, alla descrizione del complessivo sistema di manipolazione degli appalti pubblici contenuta nei capitoli II e IV della ordinanza di custodia cautelare nr. 6280/92 - nr. 1682/93 R.G. G.I.P. del 25.5.1993, appare qui opportuno soffermarsi su alcuni aspetti meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo tecnico-giuridico.

§ 4a - Il finanziamento di partiti ed esponenti politici come momento del sistema della corruzione.

Prendendo spunto dal contenuto delle dichiarazioni degli imprenditori COSTANZO, SALAMONE, DE ECCHER, LODIGIANI (già in precedenza esposte) sul sistema del finanziamento di partiti ed uomini politici, appaiono indispensabili due considerazioni preliminari, l'una di carattere tecnico, l'altra ancorata alla logica formale, alle regole di esperienza ed al comune sentire.

Sotto il primo profilo va evidenziato che la circostanza che una medesima condotta umana sia astrattamente preveduta dalla legge come elemento costitutivo di autonome fattispecie criminose, non esclude minimamente la possibilità di concreta ricorrenza di autonome figure di reato.

Tanto si desume fundamentalmente dall'art. 81 c.p. il quale espressamente prevede che con unica azione od omissione non soltanto possa essere violata più volte la medesima disposizione di legge (c.d. concorso formale omogeneo), ma possano anche essere violate disposizioni di legge *diverse* (c.d. concorso formale eterogeneo).

Il che, in pratica, significa che se il versamento di talune somme di denaro a partiti e uomini politici integra una delle figure di reato previste dalla normativa sul finanziamento dei partiti politici, non per questo può escludersi che quel pagamento sia al contempo uno degli elementi costitutivi del delitto di corruzione; nè, sotto altro profilo, può affermarsi che, in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p., soltanto una delle due norme incriminatrici (quella ritenuta speciale) debba trovare applicazione.

A smentire tale ultima affermazione soccorre, infatti, la inequivoca previsione del concorso formale eterogeneo già sopra ricordata.

La normativa sul concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) e sul concorso formale di reati (art. 81 c.p.), secondo la dottrina e la

giurisprudenza va, piuttosto, coordinata considerando che, nell'ipotesi contemplata dall'art. 15 c.p. le norme presentano già in astratto la comunanza di una parte degli elementi costitutivi, mentre nel caso di concorso formale di reati, l'interferenza tra fattispecie si realizza solo nel caso concreto (cfr. Cass. 11.7.1987 in Cass. pen. 89, 41; Cass. 10.7.1987 in Cass. pen. 89, 138; Cass. 9.3.1981, in Giust. pen. 82, II, 37; Cass. 21.10.1981, in Cass. pen. 83, 623).

Dall'applicazione di questi principi alla materia oggetto d'esame, dovendosi escludere una qualsiasi comunanza di elementi fra le figure di reato previste in astratto dalla normativa sul finanziamento dei partiti politici e quella contemplata negli artt. 319 e 319 bis c.p., deriva che la sussistenza dell'una ipotesi di reato non potrà mai, *ex se*, escludere la eventuale punibilità della medesima condotta per l'altro diverso titolo.

Tanto premesso si può, quindi, passare alla seconda considerazione cui si accennava all'inizio di questo paragrafo. Si tratta, infatti, a questo punto, di verificare in concreto se i numerosi, ingenti e ripetuti finanziamenti concessi dai titolari di alcune delle più grandi imprese nazionali a diversi uomini politici, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, integrino soltanto gli estremi dei reati previsti nelle leggi 2.7.1974 nr. 195 e 18.11.1981, nr. 659 o non rappresentino piuttosto, al contempo,

condotte strumentali tipiche del piú grave contesto criminoso previsto dagli artt. 319 e 319 bis c.p.

Sul punto non sembra che siano consentite incertezze.

Per sostenere la prima (inaccettabile) tesi infatti:

- a) bisognerebbe ritenere che i titolari di grandi imprese aventi scopo di lucro abbiano improvvisamente deciso di trasformarle in enti di beneficenza, ma che (come ha rilevato il tribunale di Milano investito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso un'ordinanza emessa nel corso del procedimento contro BINASCO Bruno: cfr. richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Severino CITARISTI nr. 8655/92 già citata) una sorta di evangelico pudore abbia impedito loro di rendere nota questa curiosa ed improvvisa generosità;
- b) occorrerebbe ritenere che nessun pubblico ufficiale sia mai stato complice di un'intesa volta ad agevolare in vario modo le imprese che avevano pagato rilevanti "contributi" ad uomini e partiti politici e che esponenti di alto o altissimo livello dei vari partiti abbiano soltanto millantato credito per anni e che, ciononostante, gli imprenditori non si siano resi conto di trovarsi in presenza di millantatori (cfr. la richiesta di autorizzazione a procedere menzionata sub a);

- c) bisognerebbe spiegare per quale ragione i c.d. "contributi volontari" siano stati richiesti, come risulta dalle indagini, soltanto ad imprese la cui attività era in qualche modo dipendente dalla Pubblica Amministrazione;
- d) occorrerebbe spiegare (se fosse possibile) per quale ragione al fine di quei pagamenti si sia fatto ricorso alla creazione di riserve occulte e "fondi neri" e a tale scopo siano stati commessi gravi delitti di falso in bilancio (cfr. le dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE);
- e) sarebbe necessario spiegare (se ciò fosse possibile) per quale motivo quei "contributi volontari", ammontanti a centinaia di milioni o a miliardi di lire, in un'economia caratterizzata da ampia circolazione dei titoli di credito e da una sempre più estesa diffusione dei mezzi di pagamento alternativi, siano stati pretesi ed effettuati per contanti (cfr. dichiarazioni degli imprenditori Filippo SALAMONE e Giuseppe COSTANZO);
- f) bisognerebbe spiegare per quale arcano meccanismo l'ipotetico desiderio di offrire sostegno finanziario ad un partito o ad un uomo politico nei cui programmi e nelle cui idee si credeva abbia indotto una folta schiera di imprenditori

a versare contemporaneamente centinaia e centinaia di milioni a partiti compresi in schieramenti contrapposti e ad uomini politici appartenenti ad aree della piú varia collocazione e colorazione politica (cfr. le dichiarazioni degli imprenditori COSTANZO, SALAMONE, de ECCHER);

g) bisognerebbe ritenere che i vantaggi e le agevolazioni ripetutamente concessi, in danno di altri, all'imprenditore Filippo SALAMONE e dei quali lo stesso ha diffusamente parlato nel corso dei suoi ultimi interrogatori possano trovare spiegazione anche semplicemente in ragioni di simpatia personale e, soprattutto, che sarebbero stati accordati anche se egli non avesse elargito sostanziosi "contributi" a questo o a quell'altro partito, a questo o a quell'altro uomo politico.

Alla stregua di tali considerazioni il dilungarsi sull'argomento della sussistenza degli estremi tipici del delitto di corruzione apparirebbe sicuramente fuori luogo.

E' evidente, piuttosto, che allo stato delle indagini puó ipotizzarsi la sola violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici in quei soli casi in cui, per l'entità ed il numero dei contributi finanziari e per l'assenza di altre emergenze procedurali sotto tale profilo rilevanti, vada esclusa la concreta possibilità di ipotizzare l'esistenza di quel triplice collegamento fra imprenditori,

esponenti politici e pubblici ufficiali sulla base del quale poter richiedere l'intervento autorizzatorio di uno dei rami del Parlamento al fine di procedere anche per il delitto di corruzione.

§ 4b - L'attività dei pubblici ufficiali

In questo contesto appare opportuno il riferimento anche ad altri aspetti riguardanti taluni profili oggettivi della prospettata fattispecie di corruzione.

L'art. 319 c.p. assoggetta a sanzione penale la condotta del pubblico ufficiale che accetti denaro o altra utilità per compiere *un atto contrario ai doveri d'ufficio*.

A tal riguardo è senz'altro pacifico che per *atto d'ufficio* ai sensi della norma incriminatrice di cui si tratta deve intendersi qualsiasi concreto esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), idoneo a produrre conseguenze giuridiche anche interinali e provvisorie, indipendentemente, quindi, dalla definitività, revocabilità o irrevocabilità o dalla circostanza che si tratti di una condotta omissiva suscettibile di incidere su una situazione giuridica preesistente (Cass. 5.6.1972, in Riv. pen., 73, II, 147).

Altrettanto pacifico deve ritenersi che l'art. 319 c.p. non si riferisca soltanto ad un formale atto amministrativo, ma riguardi qualsiasi concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio, come i pareri, gli atti dovuti, i comportamenti materiali e gli atti di diritto privato (Cass. 21.2.1985, in Riv. pen. 86, 212; Cass. 21.11.1983, ibidem 84, 1078; Cass. 13.10.1982, ibidem 83, 714).

D'altra parte non si dubita neppure che per la sussistenza del reato sia sufficiente una competenza generica dell'agente derivante dalla sua appartenenza all'ufficio e dalla concreta possibilità di influire sulla formazione dell'atto stesso (Cass. 21.11.1983, in Riv. pen. 84, 1078; Cass. 26.3.1974 in Giust. pen. 75, II, 151); nè si esclude che il delitto possa riguardare anche gli atti discrezionali (Cass. 14.2.1970, in Cass. pen., mass. 71, 761; Cass. 14.11.1968, in Riv. pen. 69, II, 211).

A tale ultimo proposito si è ribadita, anzi, la necessità di tener conto del rispetto delle regole inerenti all'uso del potere discrezionale, determinandosi la contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio ogni volta che il pubblico ufficiale accetti un compenso per fare un uso distorto del potere discrezionale e perchè rinunci ad una valutazione comparativa degli interessi, indipendentemente dalla circostanza che l'atto poi emanato coincida con quello che sarebbe stato emesso in condizioni di normalità (Corte Cost., 1.3.1979 in Giust. pen. 79, I, 337; Cass. 3.6.1987, in Riv. Pen. 89,

89; Cass. 27.9.1984, in Giur. it. 86, II, 281; Cass. 25.1.1982, in Cass. pen. 83, 1966).

Decisamente consolidato risulta, poi, anche l'orientamento giurisprudenziale (condiviso dalla dominante dottrina) secondo il quale la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio può dipendere sia dalla violazione di un dovere specifico (relativo cioè alla trattazione di un determinato affare) posto da norme giuridiche esterne o anche da istruzioni interne di servizio, sia dalla violazione di un dovere d'ufficio generale (riguardante, cioè, qualsiasi pubblico ufficio) di fedeltà, segretezza ed imparzialità (Cass. 23.2.1988, in Riv. pen. 89, 852; Cass. 13.12.1985; ibidem 86, 314).

A tal proposito un rinvio alle dichiarazioni rese dal SALAMONE circa i concreti vantaggi derivanti alla sua impresa dalla c.d. attività di finanziamento, appare oltremodo significativo.

A fronte di tali ormai chiare posizioni giurisprudenziali riguardanti la tipologia degli atti contrari ai doveri d'ufficio riconducibili alla previsione normativa dell'art. 319 c.p., non possono essere sottaciute, per contro, le incertezze relative all'esigenza (o meno) di concreta individuazione di un atto *determinato*.

Con riferimento a tale problematica appare conseguentemente opportuno riportare qui di seguito l'opinione di autorevole dottrina:

L'individuazione.... può anche limitarsi al genere degli atti, in quanto la indicazione del genere comporta anche l'individuazione di tutti i concreti atti di ufficio che, come "species", vi rientrano...

Solo così si può evitare l'inconveniente (che si verificherebbe nel caso di una incontrollata accettazione del principio che la corruzione si può delineare solo in rapporto ad un atto concreto) di lasciare impuniti proprio i casi più gravi, cioè quelli in cui il privato riesca a controllare tutta l'attività del pubblico ufficiale...

Ma, anche se si volesse prescindere da tale incisivo rilievo riuscirebbe impossibile non condividere le osservazioni contenute dal provvedimento adottato dal tribunale di Milano in sede di impugnazione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dallo stesso tribunale emessa nei confronti di BINASCO Bruno:

....sarebbe esageratamente formalistico pretendere che l'esatta individuazione dei singoli atti compiuti avvenga in una fase di indagini preliminari ancora in pieno corso e destinata proprio ad individuare, nell'ambito di un'ampia attività già accertata, la responsabilità per i singoli atti.

Uguualmente formalistico sarebbe ritenere che lo stesso criterio, legato a schemi elementari di delinquenza, possa essere applicato rigidamente anche a schemi ben più evoluti, quali si sono venuti creando negli ultimi anni e cioè laddove non vi siano un solo corruttore ed un solo corrotto, che si accordano su un singolo atto, bensì un numero imprecisato sia di corruttori che di corrotti, fra i quali si intrecciano rapporti in senso orizzontale, verticale e trasversale, con numerose "utilità date o promesse" a diversi livelli e con diversi passaggi, con

contropartite rappresentate non da un singolo atto ma da una serie di atti, talvolta compiuti da parte di organi singoli, talvolta da parte di ordini collegiali.

Non è logicamente pensabile che la norma di cui all'art. 319 c.p., che pure prevede pene elevate, sia nel minimo che nel massimo, debba essere destinata a punire i piccoli episodi di corruzione in cui l'atto oggetto della "compravendita" è facilmente individuabile e sia destinata a rimanere praticamente inapplicata in tutti i casi in cui, per la complessività delle attività compiute, per la suddivisione delle competenze, per la collegialità delle decisioni, per la diversità fra le competenze teoriche e le competenze di fatto, per la capacità di alcuni di restare nell'ombra, per l'esistenza di coperture o immunità, per l'enorme rilevanza degli interessi da difendere, per la corrispondenza fra gli interessi delle varie parti coinvolte, sia difficile effettuare una precisa individuazione dei singoli atti commessi da ciascuno....

....Non è necessario spendere molte parole per convincere che, se è reato corrompere un pubblico ufficiale pagandogli una somma perchè compia un atto determinato contrario ai suoi doveri, a maggior ragione è reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli delle somme periodiche perchè compia tutti gli atti contrari ai suoi doveri ed utili per il corruttore, man mano che se ne presenti l'occasione o la necessità. E questo sistema di "stipendiare" il pubblico ufficiale sembra in effetti avere assunto una certa diffusione, assicurando sia una maggiore solidità di rapporti, sia una maggiore difficoltà nell'accertamento degli stessi e nella ricostruzione dell'accordo criminoso....

Sulla scorta di tali rilievi, tenuto conto dell'attuale fase del procedimento e dei suoi scopi, della necessità dell'autorizzazione a procedere per il compimento di ulteriori attività investigative e della già intervenuta concreta individuazione (sia pure nel genere) di taluni degli atti contrari ai doveri d'ufficio, dilungarsi ulteriormente sull'argomento appare senz'altro superfluo.

Opportuno sembra tuttavia, a questo punto, accennare ad altra problematica, pur sempre riguardante i profili oggettivi del reato.

**§ 4c- La necessità del collegamento teleologico
fra pagamento e attività del pubblico ufficiale
e l'irrelevanza del collegamento cronologico.**

E' indubbio che nelle forme delinquenziali meno "evolute" esiste e può essere agevolmente colta una stretta correlazione cronologica fra il pagamento (o la promessa di pagamento) e l'attività del pubblico ufficiale.

Il corruttore effettua un pagamento (o promette di pagare) al pubblico ufficiale (o al terzo che fa da tramite) perchè venga compiuto successivamente (corruzione propria antecedente) o perchè è stato prima posto in essere (corruzione propria susseguente) un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 319 c.p., che prevede entrambe le forme di corruzione (antecedente e susseguente), non esige però che fra pagamento e compimento (successivo o anteriore) dell'atto intercorra uno spazio temporale ristretto e determinato.

Essendo anzi la corruzione antecedente caratterizzata dal c.d. "dolo specifico" (Cass. 2.5.1983, in Cass. pen 84, 1936), implicante la volontà di raggiungere uno scopo diverso ed ulteriore rispetto al fatto materiale che integra l'elemento oggettivo del reato, il compimento dell'atto, ai fini della sussistenza del delitto, non è neppure necessario (Cass. 15.5.1985, in Cass. pen. 87, 285; Cass. 13.12.1985 in Riv. pen. 86, 314; Cass 7.12.1983, ibidem 85, 69).

Ciò comporta, sul piano sostanziale, che non conta l'entità dello spazio temporale intercorrente fra l'accordo criminoso e l'attività del pubblico ufficiale, ma il rapporto di *mezzo al fine* che deve sussistere fra il pagamento e la prevista attività contraria ai doveri d'ufficio.

Il che, naturalmente, non significa che sul piano processuale l'esistenza di un lasso temporale circoscritto, fra il momento del pagamento e quello in cui l'atto è stato compiuto, sia priva di rilievo; significa, piuttosto, che quella circostanza è soltanto utile, sul piano probatorio, quale elemento sintomatico del collegamento teleologico che necessariamente deve intercorrere, fra pagamento e attività prevista, per la sussistenza del reato.

Ciò non esclude però che quel collegamento strumentale possa essere desunto da altre circostanze.

Quando si sia in presenza di condotte "retributive" che si estendono in via sistematica ad interi settori di attività, quando si sia in presenza di collegamenti fra diversi concorrenti, quando si assista al condizionamento "a tappeto" dei titolari delle pubbliche funzioni che risultano "stipendiati" in permanenza per perseguire obiettivi che interessano esclusivamente il corruttore, quando, come nella specie, vengono instaurati veri e propri rapporti di contocorrente implicanti l'inesigibilità immediata delle singole partite di credito e debito e l'esigibilità del "saldo" risultante dalla "compensazione" a scadenze non predeterminate, la possibilità di desumere la connessione teleologica fra singoli pagamenti e singoli atti dal collegamento temporale sfugge a qualsiasi tipo di indagine.

Il che non esclude, come si è detto, nè l'esistenza del necessario collegamento strumentale, nè, conseguentemente, la sussistenza del reato o, più realisticamente, di una pluralità di reati posti in essere in esecuzione di un complessivo, ma unitario, disegno criminoso (art. 81, c 2, c.p.).

Da ciò deriva l'esigenza di valorizzazione probatoria di altre circostanze indizianti, di altri elementi dai quali ricavare in via di argomentazione logico-deduttiva l'esistenza di quei necessari collegamenti strumentali ai quali più volte si è fatto cenno.

Da ciò deriva l'esigenza di dare impulso ad un'attività investigativa più ampia e complessa rispetto a quella che è ordinariamente volta all'accertamento delle forme "meno evolute" di corruzione..

In quest'ottica e a questo scopo viene avanzata la presente richiesta di autorizzazione a procedere.

§ 4d - Le forme tacite di accordo fra corruttore, corrotto e intermediari.

Sotto altro profilo non può certamente sottacersi come ulteriori difficoltà investigative, soprattutto in questa iniziale fase del procedimento, siano direttamente collegate alla comprensibile inesistenza (nella maggior parte dei casi) di accordi espliciti e formali fra corruttori e corrotti.

Anche tale circostanza va evidenziata non perchè ai fini della sussistenza dei delitti di corruzione non sia sufficiente una tacita intesa, ancorchè intervenuta per il tramite di intermediari (Cass. 23.2.1988 in Riv. pen. 89, 852; Cass. 27.11.1984, ibidem 86, 94; Cass. 25.1.1982, in Cass. pen. 83, 1966), ma perchè l'esigenza di rimuovere ogni ostacolo all'ulteriore sviluppo delle attività investigative va sottolineata anche in relazione alle difficoltà di ordine probatorio riconducibili a tale rilievo.

CAPITOLO IV°

I FATTI DI REATO ASCRIVIBILI AL SENATORE MICHELANGELO RUSSO

Secondo le dichiarazioni rese a questo Ufficio dall'imprenditore Filippo SALAMONE, il sen. Michelangelo RUSSO è parte integrante di quel sistema politico amministrativo che ha gestito in maniera illecita gli appalti pubblici in Sicilia.

In particolare, secondo la ricostruzione fatta dal SALAMONE, il RUSSO ha ampiamente strumentalizzato la propria carica di presidente della Commissione Finanze dell'A.R.S. al fine di percepire un illecito compenso da parte del SALAMONE e di altri imprenditori allo stato ignoti. Il RUSSO, come spiega il SALAMONE, dal suo seggio di presidente di quella Commissione, era in grado di garantire quel "ritorno" che il pagamento delle tangenti ai politici assicurava.

Dice infatti il Salamone:

... Tali ritorni si possono enucleare in tre punti:

- 1) *possibilità di avere informazioni circa le linee di programmazione di spesa regionale;*

2) *sollecitudine negli stanziamenti dei finanziamenti per opere ancora da realizzare, cui ero interessato;*

3) *agevolazioni nell'ottenere lo stanziamento di finanziamenti per opere a me già appaltate.*

Circa il primo punto preciso che gli ottimi rapporti che ho avuto con gli uomini politici di spicco di cui ho detto mi consentivano di avere in anticipo il quadro preciso della programmazione di spesa regionale per le opere da realizzare, in modo che potessi di conseguenza organizzare la mia attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda il secondo punto posso esemplificare con la vicenda dell'acquedotto e della diga di Blufi....

Il terzo importante ritorno era in relazione alla possibilità di ottenere, grazie alle predette mie relazioni politiche, lo stanziamento di finanziamenti di completamento per opere già appaltate. Ciò avveniva o nel caso di appalti per lotti successivi o nel caso di completamento del finanziamento di appalti-concorso o concessioni il cui stanziamento iniziale era insufficiente alla realizzazione dell'intera opera prevista. Come esempio di questo schema di appalti posso citare i lavori di completamento delle fognature di Agrigento e quelli per la bretella autostradale Birgi - Marsala.

Ulteriore richiesta che io ho talora avanzato agli uomini politici è stata quella di interessarsi affinché venissero rifinanziati i capitoli di spesa del bilancio regionale già impegnati e specificamente finalizzati al completamento di opere già parzialmente finanziate e a me aggiudicate....

Prosegue poi il SALAMONE:

Fondamentale in questo meccanismo era l'appoggio di uomini politici componenti (o comunque influenti) della Commissione Regionale Finanze

Non vi è dubbio pertanto che una posizione chiave quale quella di Presidente della commissione finanze dell'A.R.S., carica ricoperta nella X^a legislatura, consentiva al RUSSO di garantire i "ritorni" di cui il SALAMONE parla.

Ed infatti quest'ultimo ha dichiarato di avere finanziato il sen. RUSSO, proprio in relazione *...alla sua carica di Presidente della commissione finanze della Regione e successivamente di capo del gruppo del P.C.I. e membro della commissione stessa e comunque quale esponente di spicco dell'area migliorista siciliana del P.D.S.....*

Il SALAMONE ha dichiarato di avere consegnato 30 milioni di lire in contanti al sen. RUSSO presso l'hotel Villa Athena di Agrigento nel giugno 1989 (verbale del 7.6.1993).

Lo stesso ha peraltro illustrato, nell'interrogatorio reso a questo Ufficio in data 8.6.1993, il meccanismo che gli ha consentito di creare una riserva occulta di fondi con i quali fare fronte ai pagamenti dei politici e, quindi, dello stesso RUSSO.

Egli infatti ha dichiarato:

... Circa i lavori per migliorie non fatturati di cui ho riferito nell'interrogatorio del 26.5.1993, preciso quanto segue.

Si trattava di alloggi di edilizia convenzionata e cioè realizzati con contribuzione pubblica (mutui a tasso agevolato).

In base alla convenzione che si stipulava tra il Comune e l'impresa veniva stabilito (come per legge) un prezzo massimo dell'appartamento e i requisiti dei cittadini che potevano acquistarli. Dopo l'acquisto sorgeva un normale rapporto di natura privatistica, sicchè spesso i proprietari chiedevano all'impresa di costruzioni di realizzare delle migliorie rispetto al capitolato. Era d'uso che i compensi per tali lavori non venissero fatturati. Grazie a tali compensi, ciascuno di modesta entità, si accumulava una cospicua disponibilità di utili nel corso dei vari anni. Io accantonai complessivamente la somma di lire un miliardo e cinquecento milioni circa. Tali somme furono via via utilizzate per le contribuzioni agli uomini politici di cui ho riferito... (verb. 8.6.1993).

Oltre ad avere chiarito il meccanismo di contribuzione ai politici siciliani, il SALAMONE ha riferito, come si è già ricordato, uno specifico episodio che riguarda il sen. RUSSO. Egli ha infatti dichiarato, già nel verbale in data 21.4.1993, di avere dato al RUSSO un contributo di lire 30.000.000. Nelle dichiarazioni successivamente rese in data 7.6.1993 ha poi ammesso:

... al RUSSO ho consegnato 30 milioni di lire in contanti presso l'hotel Villa Athena di Agrigento nel giugno del 1989... .

Ancora il SALAMONE con riferimento ai particolari rapporti intercorsi tra lo stesso ed il RUSSO, in ordine alle opere già citate, ne ha meglio chiarito i contenuti e lo scopo, nel verbale del 22 luglio, nei seguenti termini:

La sollecitazione all'on. Michelangelo RUSSO per "aiutare" lo stanziamento del finanziamento integrativo per il Palazzo dei Congressi di Agrigento fu da me a lui rivolta in varie occasioni. (Così anche) nel corso di un incontro, che io gli avevo chiesto, svoltosi presso la sua villetta di Trappeto.

Preciso inoltre che non deve meravigliare che a differenza degli altri politici agrigentini (democristiani e socialisti) che io attivai per il Palazzo dei Congressi e per l'acquedotto Licata-Agrigento, io non abbia dato contribuzioni in denaro all'on. RUSSO in prossimità delle elezioni del 1986 e le abbia versate a lui soltanto nel 1989.

Infatti, va tenuto conto che, in primo luogo, io non avevo all'epoca con il RUSSO gli stessi rapporti di confidenza che intrattenevo con altri; e, in secondo luogo, c'erano maggiori remore allora ad offrire contribuzioni in denaro non fatturate ad un esponente di un partito come il P.C.I. che faceva una propria bandiera della c.d. "questione morale". Anzi, proprio per tale ragione io mi rivolsi all'on. RUSSO, perchè sapevo che egli aveva fatto opposizione politica in ordine alle vicende dell'appalto per il Palazzo dei Congressi di Palermo, aggiudicato ai COSTANZO.

Il SALAMONE, da ultimo, ha anche dichiarato, nel verbale del 23.7.1993, di avere effettuato al RUSSO un ulteriore versamento in "buoni di benzina" per un valore di lire 20.000.000.

Si aggiunga che il SALAMONE nell'interrogatorio reso in data 13.7.1993, ha dichiarato:

Non ho mai sottoscritto dichiarazioni congiunte con uomini politici relative alle contribuzioni effettuate. Del resto, nessuna delle

contribuzioni fatturate era immediatamente diretta a uomini o partiti politici.

Gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria sotto la direzione di questo Ufficio hanno confermato le dichiarazioni del SALAMONE con riferimento alle cariche politiche ed istituzionali ricoperte dal RUSSO; ed invero effettivamente lo stesso è stato presidente e componente della Commissione Finanza dell'A.R.S., nonché capogruppo regionale del P.C.I.

Per contro la polizia giudiziaria ha accertato che nel periodo indicato dal SALAMONE, nel corso delle dichiarazioni dal medesimo rese il 7.6.1993, l'on. RUSSO non ha alloggiato presso l'hotel "Villa Athena" di Agrigento. La circostanza, allo stato, appare priva di particolare rilievo considerato che il SALAMONE si è limitato ad affermare di aver consegnato la somma di lire 30.000.000 al RUSSO nel mese di giugno dell'anno 1989 presso l'albergo sopra indicato, ma non ha mai asserito che ivi alloggiasse la persona di cui si tratta.

Sul punto vanno sicuramente compiute ulteriori attività di indagine, ma proprio per questo è necessario l'intervento autorizzatorio del competente ramo del Parlamento nazionale.

Le dichiarazioni rese dal SALAMONE devono qualificarsi, sul piano giuridico, quali "dichiarazioni rese da coimputato per i medesimi reati", e, pertanto, vanno valutate secondo i parametri di cui all'art. 192, c. 3°, c.p.p.

Come è noto tali parametri richiedono la individuazione di ulteriori elementi che riscontrino le dichiarazioni rese dal coindagato.

I risultati delle iniziali indagini richieste alla Polizia Giudiziaria, consentono, allo stato, di ritenere attendibili le dichiarazioni del SALAMONE, e di fare ritenere sussistenti gli estremi del reato di corruzione continuata.

Pertanto si

CHIEDE

che il Senato della Repubblica voglia:

l) concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore RUSSO Michelangelo, nato a Sciacca il 27 gennaio 1931, per i seguenti

FATTI DI REATO

corruzione propria aggravata continuata (artt. 81, 110, 319, 319 bis e 321 c.p.); per avere, il RUSSO, nella qualità di deputato all'Assemblea Regionale Siciliana, esponente politico del P.C.I. e presidente della Commissione Bilancio Finanze e Programmazione dell'A.R.S., agendo anche in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione, ricevuto dall'imprenditore Filippo SALAMONE nell'anno 1989 la somma di lire 30.000.000

affinchè venissero poste in essere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in violazione dei doveri di ufficio ed in particolare del dovere di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, una pluralità di atti e di condotte omissive, finalizzate ad agevolare l'impresa del SALAMONE, attraverso il rifinanziamento dei capitoli di spesa del bilancio regionale già impegnati per l'esecuzione di opere pubbliche che dovevano essere realizzate dall'impresa del Salamone, quali tra le altre il Palazzo dei Congressi di Agrigento e l'Acquedotto Licata - Agrigento;

(fatti commessi in Palermo fino all'anno 1989);


II) concedere l'autorizzazione a procedere per i fatti sopra indicati anche se gli stessi risultassero parzialmente diversi sulla base delle ulteriori indagini ed anche se, conseguentemente, dovesse mutare la loro qualificazione giuridica.

Palermo, li

4 AGO. 1993

IL PUBBLICO MINISTERO

SCARPINATO, ILARDA, PATRONAGGIO, INGROIA, de LUCIA



Il Procuratore della Repubblica Agg.

LO FORTE

Luca Lo Forte